

Roma, 7 gennaio 2026

Prot. 10/2026

**Audizione presso la X Commissione permanente del Senato della Repubblica - Affari  
sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale**

**Disegno di Legge n.1251 – Disposizioni in materia di terapie complementari e  
integrative**

Ill.mo Sig. Presidente, Onorevoli Senatrici e Senatori,

la Federazione Nazionale degli Ordini dei Fisioterapisti, Ente sussidiario dello Stato, che rappresenta in Italia oltre 75mila Fisioterapisti, ringrazia la Commissione per l'opportunità di partecipare a questa audizione e di contribuire all'esame del Disegno di Legge n.1251.

La Federazione, vogliamo specificare, non assume una posizione ideologica o pregiudiziale nei confronti delle terapie complementari e integrative. Al contrario, riteniamo che il Legislatore possa e debba legittimamente interrogarsi sul loro eventuale posizionamento all'interno dei percorsi di prevenzione, assistenza, cura e riabilitazione. Percorsi in cui, come da profilo professionale, formazione, codice deontologico, il professionista sanitario Fisioterapista svolge, da sempre, un ruolo importantissimo. Tuttavia, proprio perché il disegno di legge attribuisce a tali pratiche un valore terapeutico e, inoltre, ne ipotizza l'inserimento tra le prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale, è necessario che la disciplina sia estremamente chiara, rigorosa e coerente con il quadro normativo vigente.

Un primo aspetto centrale è quello che riguarda, innanzitutto, “cosa” sono le “terapie complementari ed integrative (TCI)”: posto che il National Center for Complementary and Integrative Health (NCCIH) definisce le terapie complementari ed integrative come “pratiche sanitarie non convenzionali, utilizzate, senza sostituire le terapie convenzionali:

*Complementarily*, quando affiancano la medicina convenzionale,

*Integratively*, quando sono coordinate con essa in un piano di cura basato sulle evidenze disponibili”,

è chiaro che massima attenzione vada, quindi, posta su “come” e su “a cosa” debba nello specifico, il Sistema salute del nostro Paese rivolgere la sua attenzione.

Altro profilo, altrettanto importante, riguarda la qualifica di “esperto in terapie complementari e integrative”. A giudizio della FNOFI, è essenziale che tale qualifica debba essere riservata esclusivamente a professionisti sanitari già esistenti, in possesso di un titolo

abilitante e certificato dalla iscrizione a un Ordine delle professioni sanitarie. Se una pratica viene qualificata come terapeutica, non può che essere, infatti, esercitata da soggetti che abbiano già superato un percorso formativo abilitante, siano sottoposti a regole deontologiche vincolanti e a un sistema di vigilanza pubblicistica. E l'unica caratteristica ammissibile, l'unica che garantisca per il professionista sanitario (e, ancor più importante, per i cittadini), è l'iscrizione dello stesso al suo Albo professionale presso l'Ordine territoriale di pertinenza.

Consentire l'accesso alla qualifica di esperto anche a soggetti non sanitari, infatti, comporterebbe un rischio evidente di esercizio improprio di attività sanitarie, con possibili conseguenze sulla sicurezza delle prestazioni sanitarie erogate ai cittadini e sulla responsabilità professionale. Per questo motivo, accogliamo favorevolmente che il Disegno di Legge abbia espressamente indicato che l'"esperto in terapie complementari e integrative" non sia una figura "autonoma", ma possa essere una qualifica "aggiuntiva", riconoscibile esclusivamente a professionisti sanitari già abilitati i quali agiscono, sempre, in ossequio alle loro competenze, ai loro codici deontologici ed ai loro profili professionali.

Strettamente connesso a questo aspetto, per ribadire la condivisibilità di quanto proposto, vi è un secondo punto che desideriamo sottolineare: la necessità di escludere in modo esplicito qualsiasi possibilità, anche solo indiretta o interpretativa, di riconoscere o istituire nuove professioni sanitarie. Il sistema italiano delle professioni sanitarie è fondato su un principio di tipicità, secondo cui l'istituzione di nuove professioni avviene solo con legge dello Stato, a seguito di valutazioni approfondite di interesse pubblico, fabbisogni assistenziali e sostenibilità del sistema: quello che guida è il principio di tutela della salute e non certo l'esigenza di rispondere a spinte di carattere socioeconomico di categorie. Ne è la dimostrazione conseguenziale l'attuale, importantissimo, lavoro del Ministero della Salute di attualizzazione dei profili professionali, in un'ottica di ottimizzazione dei professionisti stessi all'interno del Sistema salute italiano.

Un ulteriore profilo di rilievo concerne la governance del sistema delineato dal Disegno di Legge.

La FNOFI ritiene che tali funzioni debbano essere ricondotte, proprio in ragione della condivisa opzione di individuare nei professionisti sanitari i nuovi "esperti", alle Federazioni Nazionali degli Ordini delle professioni sanitarie, che sono Enti pubblici non economici e svolgono una funzione sussidiaria dello Stato. Le Federazioni dispongono delle competenze, delle strutture e dei poteri necessari per garantire controlli efficaci, uniformità applicativa e tutela dell'interesse pubblico. La Commissione ministeriale indicata nel DdL (e di cui, naturalmente, secondo noi dovrà far parte un rappresentante FNOFI, come delle altre Federazioni coinvolte) sarebbe, parimenti, importantissima per svolgere un ruolo centrale di coordinamento e indirizzo generale, anche in considerazione di quanto enunciato all'inizio delle presenti considerazioni, riguardo la definizione puntuale e precisa di "cosa" sia, nello specifico, il macrotema in oggetto e di "come" sarebbe opportuno agire, nel concreto, per gestirlo al meglio.

Altro punto riguarda la formazione. Il disegno di legge prevede la possibilità che la formazione per il conseguimento della qualifica di “esperto in terapie complementari e integrative” sia erogata anche da soggetti non universitari. La FNOFI ritiene che questa impostazione non sia condivisibile e vada, invece, posta massima attenzione nella scelta dei formatori.

Se le terapie complementari e integrative saranno, come evidente, destinate a incidere sui percorsi di cura e a essere inserite, almeno potenzialmente, nel Servizio Sanitario Nazionale, la formazione dovrà essere garantita, nell’ottica della salvaguardia della salute individuale e collettiva, esclusivamente in ambito universitario, attraverso master e corsi post-laurea regolati dall’ordinamento universitario. Solo l’Università è in grado di assicurare e garantire standard scientifici omogenei, trasparenza dei percorsi, controllo pubblico e integrazione con la ricerca.

L’apertura a percorsi formativi di diversa natura, anche se autorizzati, rischierebbe di determinare una proliferazione disomogenea degli stessi, con conseguente difficoltà di controllo e possibile, conseguente, abbassamento degli standard qualitativi e, di fatto, costituirebbe un ostacolo a quel processo di identificazione della figura di “esperto in TCI”.

Infine, desideriamo richiamare l’attenzione sulla necessità di garantire coerenza tra l’inserimento delle terapie complementari e integrative tra le prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale e la clausola di invarianza finanziaria prevista dal Disegno di Legge. Senza criteri chiari di appropriatezza clinica, sostenibilità economica e integrazione nei Livelli Essenziali di Assistenza, si rischia di introdurre disposizioni di difficile applicazione concreta o, comunque, di andare ad “erodere” il Fondo Sanitario Nazionale, già in difficoltà per rispondere alle esigenze dei cittadini nell’erogazione dei LEA.

In conclusione, la FNOFI ritiene che il Disegno di Legge n.1251 possa essere migliorato in modo significativo attraverso alcuni chiarimenti e correzioni mirate: con la riserva della qualifica di “esperto” ai soli professionisti sanitari iscritti agli Albi dei loro Ordini; va ribadita l’esclusione esplicita di nuove professioni sanitarie; l’attribuzione della governance alle Federazioni degli Ordini; la previsione di una formazione esclusivamente universitaria con formatori e valutatori afferenti ai profili professionali coinvolti.

La FNOFI, ringraziando ancora per l’attenzione, conferma la propria piena disponibilità a collaborare con il Parlamento per la definizione di un testo normativamente solido, chiaro e sostenibile.

Il Presidente

**dott. Piero Ferrante**